



COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

medaglia d'oro al valor civile



***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE
INGIUNZIONE FISCALE***

EX ART. 15, COMMA 1, D.L. 30 APRILE 2019 N. 34

ART. 1
Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, nel periodo 01/01/2000 al 31/12/2017, dal Comune, e/o dal Concessionario della riscossione, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
3. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
4. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.
5. Possono aderire alla definizione agevolata di cui al presente regolamento anche i contribuenti che hanno aderito alle precedenti definizioni di cui al D.L. 193/2016 e 148/2017, e che non hanno effettuato i versamenti alle prescritte scadenze.

ART. 2
Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nel periodo 01/01/2000 – 31/12/2017, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 3
Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo e/o dal Concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2019, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:
 - Rata unica entro il 31/12/2019 per tutti gli importi ;
 - Con pagamento dilazionato in quattro rate, per importi fino a 1000 euro: 31/10/2019- 31/12/2019 – 31/03/2020- 30/06/2020;

- Con pagamento dilazionato in sei rate per importi compresi tra 1001 e 5000 euro:
31/10/2019 – 31/12/2019 – 31/03/2020 - 30/06/2020 - 30/09/2020-
31/12/2020;
- Per importi superiori a euro 5.000, il pagamento dilazionato può essere effettuato in otto rate con le seguenti scadenze:
31/10/2019 – 31/12/2019 – 31/03/2020 - 30/06/2020 - 30/09/2020-
31/12/2020- 31/03/2021- 30/06/2021;

Oppure in rate mensili di importo tale che l'estinzione del debito avvenga comunque entro il 30/09/2021

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.
5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bollettino di conto corrente postale sul conto intestato a questo Comune.
6. Il Comune trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 4

Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune.
2. In tal caso:
 - Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;
 - Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

ART. 5

Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al

momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. Il Comune può qualificare come *errori scusabili*, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. Si applicano i commi 16 e 17 dell'art. 3 del >D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136.
5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

ART. 6

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 31 dicembre 2019.

ART. 7

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Castelgrande: www.castelgrande.gov.it> regolamenti.
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.